

Messaggio

numero

6174

data

11 febbraio 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Stanziamiento di un credito quadro di fr. 19'500'000.-- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone al Parlamento misure cantonali di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione che intendono affiancare le misure indicate nel messaggio inerente alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla politica regionale, pure volte al rafforzamento del tessuto economico del Cantone.

Nel marzo 2007 il Gran Consiglio approvò il messaggio n. 5872 concernente lo stanziamento di un credito di 78 milioni di franchi da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno all'occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007/2010.

Nell'ambito del credito quadro d'investimento si accolse lo stanziamento di 10 milioni di franchi per misure a sostegno d'investimenti imprenditoriali (anche detti autoimprenditoriali), che non essendo innovativi, non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla Legge sull'innovazione economica (L-Inn).

Allora s'identificò come possibile misura, oltre a quanto nel frattempo già concretizzato con la L-Rilocc con l'estensione della cerchia dei potenziali beneficiari delle misure a sostegno dell'autoimprenditorialità alle persone che non sono iscritte a un Ufficio regionale di collocamento quali cercatori d'impiego (in sintesi: consulenza tecnica durante i primi 12 mesi d'attività, copertura degli oneri sociali a carico dei promotori per i primi 24 mesi d'attività e possibilità di ottenere una fideiussione pari al 20% dei rischi di perdita per progetti particolarmente meritevoli), il finanziamento di progetti con contributi agli investimenti materiali e immateriali (dal 10 al 25%, esclusi terreni e immobili), sulla falsariga, quindi, di quanto già avviene in base alla L-Inn per progetti innovativi.

Questa via non è risultata pienamente convincente sostanzialmente perché rispondeva solo in parte alle reali esigenze del mercato.

Per questa ragione si è valutata anche la possibilità di procedere con una forma di sostegno alla piccola imprenditorialità che meglio rispondesse alle esigenze effettive, con particolare riferimento all'accesso al credito, riprendendo con ciò anche un concetto espresso nel rapporto commissionale sul messaggio n. 5872 laddove si affermava che *"particolare riguardo va inoltre attribuito allo strumento del microcredito (vedi iniziativa generica presentata il 6 novembre 2006 da Robbiani/De Rosa), forma moderna e autoresponsabilizzante dell'aiuto e sostegno all'autoimprenditorialità anche in micro realtà"*.

L'avvio di forme di micro-imprenditorialità nei servizi e produzioni tradizionali richiede, infatti, un capitale iniziale relativamente contenuto. Tuttavia la mancanza di tale capitale iniziale spesso impedisce l'avvio dell'attività.

Dopo aver valutato l'ipotesi della costituzione di una fondazione ad hoc per il microcredito, non da ultimo analizzando esperienze concrete, si è giunti alla conclusione che lo scopo di facilitare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) finalizzato al finanziamento di nuove attività economiche può essere raggiunto con l'utilizzazione dello strumento della fideiussione.

Come indicato nel Rapporto al Gran Consiglio sulle Linee direttive con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006 e della relativa Ordinanza del 28 febbraio 2007 in Ticino vi sono quindi le premesse per appoggiarsi maggiormente allo strumento della fideiussione per il tramite della Cooperativa di fideiussioni della Svizzera orientale (OBTG - Ostschweizerische Bürgschaftsgenossenschaft) con sede a San Gallo.

1. AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PROPOSTE CON IL MESSAGGIO N. 5872

Semestralmente l'Ufficio del controlling e delle analisi finanziarie della Divisione delle risorse redige un rapporto all'attenzione del Consiglio di Stato con lo scopo di riassumere lo stato di avanzamento delle misure finanziate con il credito quadro di 78 milioni derivante dall'impiego della quota parte cantonale ai proventi realizzati con la vendita dell'oro in eccedenza della Banca Nazionale Svizzera (BNS).

Sono quindi misurati gli indicatori corrispondenti a ogni obiettivo definito in modo da verificare nel corso dei 4 anni di durata del credito il grado di raggiungimento degli stessi (indicatori di output) e gli effetti dei fondi messi a disposizione (i cosiddetti indicatori di outcome).

Presentiamo qui di seguito una tabella riassuntiva dello stato degli indicatori finanziari al 31 dicembre 2008:

		Importo deciso	Importo versato	Importo totale a disposizione	% rimanente
Misura 1	fondo capitale rischio PMI	0.00	0.00	10.00	100.0%
Misura 2	investimenti autoimprenditorialità	0.00	0.00	10.00	100.0%
Misura 3	grandi progetti di carattere regionale	10.90	0.46	12.00	9.2%
Misura 4	sostegno alle energie rinnovabili	6.11	1.07	10.00	38.9%
Misura 5	credito per la ricerca scientifica	7.00	6.23	15.00	53.4%
Misura 6	incentivi ad aziende che assumono utenti del servizio sociale	0.75	0.09	11.30	93.4%
Misura 7	incentivi all'assunzione di utenti del servizio sociale con più di 55 anni in enti senza scopo di lucro	1.79	0.58	3.30	45.8%
Misura 8	incentivi all'assunzione di giovani	0.77	0.35	5.90	87.0%
Misura 9	progetto mentori	0.12	0.07	0.50	76.0%
Totale		27.44	10.48	78.00	64.8%

Per una valutazione ai sensi di questo messaggio ci si concentrerà sulle prime tre misure. Dalla tabella risulta chiaramente che solo il credito messo a disposizione della misura 3 "grandi progetti di carattere regionale" è stato quasi completamente stanziato (1.1. milioni di franchi ancora disponibili).

Come già indicato dopo l'approvazione parlamentare e dando seguito ad alcune indicazioni espresse anche dalla Commissione della gestione, è stata avviata una riflessione sulla valenza e portata delle prime due misure.

Il bilancio che si può trarre al capitolo capitale di rischio della precedente esperienza maturata con il programma Ventur Net non è incoraggiante. L'implementazione di simili iniziative richiede pertanto particolare attenzione e realismo.

Della misura riguardante gli investimenti imprenditoriali già si è detto nella parte introduttiva.

2. RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE E NUOVI PROGETTI

Il bilancio esposto nel precedente capitolo, in particolare per quanto attiene alla misura di sostegno a investimenti imprenditoriali, consente un riesame dell'allocazione delle risorse stanziare con il messaggio n. 5872. Appare, infatti, ragionevole, considerato anche il contesto congiunturale carico di incognite, riorientare tali risorse verso progetti meno atomizzati, che possano anche ricondursi a un concetto di filiera, che risultino di più immediata realizzazione e che possano avere un impatto significativo sullo sviluppo economico regionale e cantonale, fermo restando l'obiettivo finale comune di un rafforzamento del tessuto economico del Cantone.

Riteniamo pure che la Confederazione, nell'ambito delle valutazioni in corso e future sui possibili interventi federali a sostegno dell'economia, valuterà probabilmente anche un suo maggior impegno di fondi nell'ambito della politica regionale federale.

Ne consegue che misure cantonali di sostegno all'economia e all'occupazione in sintonia con gli strumenti di politica economica federale contribuirebbero a concretizzare l'auspicato coordinamento degli interventi fra i due livelli istituzionali.

Per questa ragione, con l'allegato Decreto legislativo, si propone di stanziare un credito quadro di 19.5 milioni di franchi per attuare misure cantonali che si affianchino alla misure di politica regionale della Confederazione, utilizzando:

- 8.4 milioni corrispondenti alla differenza tra i 40 milioni inizialmente previsti nel Piano finanziario per l'applicazione della politica regionale federale e poi ridotti a 31.6 milioni, in quanto ci si limita ai provvedimenti definiti nella Convenzione 2008-2011 con la Confederazione.
- 11.1 milioni da trasferire dal credito di 78 milioni votato dal Gran Consiglio con il Decreto legislativo del 21 marzo 2007 per progetti di rilancio economico e di sostegno all'occupazione (10 milioni disponibili per l'autoimprenditorialità e 1.1 milioni quale rimanenza del credito per i grandi progetti).

L'obiettivo del credito di 19.5 milioni di franchi è quello di concedere aiuti cantonali a progetti atti a rafforzare il substrato economico cantonale. Si tratta di progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) implementazione di filiere, ad esempio delle quattro filiere (pietra, acqua, salute e wellness, agroalimentare) previste dal Programma cantonale d'attuazione della politica regionale, ma non rientranti nella Convenzione 2008-2011;
- b) attività con un indotto economico diretto (investimento finanziario e posti di lavoro) e indiretto (ricadute indotte e posti di lavoro creati nella regione funzionale sul medio termine) capace di incidere in maniera significativa e duratura sullo sviluppo occupazionale e sulla realtà socio-economica regionale e cantonale.

3. FILIERE NON PREVISTE NELLA CONVENZIONE SULLA POLITICA REGIONALE

Come indicato al punto a) del capitolo 2, una parte del credito di 19.5 milioni potrà essere destinata all'implementazione di filiere. Fra queste vi sono ad esempio le quattro filiere (pietra, acqua, salute e wellness, agroalimentare) previste dal Programma cantonale d'attuazione della politica regionale federale (al quale si rimanda per le indicazioni di dettaglio), ma non contemplate nella Convenzione 2008-2011 con la Confederazione.

Il credito di 19.5 milioni di franchi potrà inoltre essere utilizzato anche per implementare, con studi di fattibilità, filiere al di fuori di quelle menzionate nel citato Programma cantonale d'attuazione e che abbiano le premesse per accrescere la competitività economica e sociale del territorio sul piano regionale e cantonale.

4. PROGETTI CON IMPATTO SULLO SVILUPPO REGIONALE E CANTONALE

Nei rapporti commissionali riguardanti il credito quadro LIM per il quadriennio 2004-2007 e il credito quadro L-Tur per il quadriennio 2006-2009 il Consiglio di Stato era stato sollecitato a trattare i cosiddetti grandi progetti al di fuori dei rispettivi crediti quadro, intesi per grandi progetti le infrastrutture di sviluppo il cui investimento lordo complessivo superi i 10 milioni di franchi e il cui impatto socio-economico, verificata la sostenibilità finanziaria e la ricaduta duratura sul territorio, abbia una valenza cantonale o perlomeno regionale secondo i principi selettivi fissati da Governo e Parlamento nell'ambito dei crediti LIM e L-Tur ed in base anche al nuovo assetto territoriale-amministrativo scaturito dal processo delle aggregazioni comunali.

La realizzazione dei grandi progetti doveva essere l'occasione - sia nelle regioni periferiche, sia nelle aree urbane - per promuovere una nuova capacità degli enti locali di dialogare tra loro e di gestire i rapporti con altri partner pubblici e privati, al fine di definire obiettivi comuni di sviluppo qualitativo e di riuscire a costruire un solido consenso almeno su scala regionale.

Il Consiglio di Stato aveva quindi proposto di destinare a questo scopo 12 milioni del credito complessivo di 78 milioni da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione, nel periodo 2007-2010 (messaggio n. 5872).

Il credito per due progetti (6.2 milioni di sussidi LIM e L-Tur per il Centro balneare di Locarno e 3.3 milioni di prestiti LIM per il nuovo centro di produzione industriale Elti (Suisse) SA a Giornico) sono stati sottoposti all'esame del Gran Consiglio.

Questa partecipazione risponde alla volontà espressa da buona parte del mondo politico di utilizzare il margine di manovra derivante dall'oro della BNS a favore del rilancio economico e occupazionale, creando quindi un beneficio per l'intera popolazione. Si tratta, infatti, di investimenti che - oltre all'indotto diretto durante la fase di realizzazione - permettono di rafforzare il tessuto economico cantonale nel suo insieme e quello dei poli di sviluppo regionali, accrescendo l'attrattiva del Ticino nel contesto della competitività territoriale nazionale e internazionale. Per sostenere l'occupazione e favorire condizioni di benessere per tutti è, infatti, fondamentale creare opportunità di lavoro legate a progetti che rafforzino la nostra economia e che abbiano un'incidenza duratura sullo sviluppo del Paese. I progetti in questione rientrano del resto nei filoni tematici e nel programma di sviluppo portati avanti dalla politica cantonale di promozione economica, coordinata con le diverse politiche settoriali.

Dei progetti in gestazione con impatto sullo sviluppo regionale e cantonale, che potrebbero giungere a maturazione entro il 2011, ma ciò dipende ovviamente anche dai promotori, menzioniamo a titolo d'esempio e indicativo i seguenti:

- Acquaparco Ticino di Rivera,
- Polo floricolo ed energetico di Ambri,

- Centro di sci nordico di Campra,
- Terme di Acquarossa,
- Centro internazionale di scultura di Peccia.

Una parte del credito di 19.5 milioni di franchi potrà quindi essere utilizzata per sostenere progetti rientranti nel concetto esposto al punto b) del capitolo 2.

5. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il presente messaggio concretizza gli indirizzi di legislatura espressi dal Consiglio di Stato nel Rapporto al Gran Consiglio sul primo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario 2008-2011 del dicembre 2008 con riferimento alla scheda programmatica n. 14 nell'area d'intervento "Formazione, lavoro e crescita economica".

Lo stanziamento del credito quadro di 19.5 milioni di franchi determina le seguenti conseguenze di natura finanziaria:

- spese di investimento per il quadriennio 2008-2011: piano finanziario degli investimenti (PF), cifra 713 Politica regionale, fr. 8'411'017.-- così ripartiti:
 - anno 2009: fr. 2.50 milioni
 - anno 2010: fr. 3.50 milioni
 - anno 2011: fr. 2.41 milioni;
- spese correnti annue: nessuna;
- modifiche dell'effettivo del personale: nessuna;
- conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna.

Qualora si presentassero esigenze di finanziamento superiori a quanto previsto a piano finanziario degli investimenti ci si riserva di attingere alla relativa riserva.

6. CONCLUSIONI

Le proposte contenute nel presente messaggio rispondono alla volontà di disporre di misure complementari prettamente cantonali che si affianchino a quelle previste dalla politica regionale federale. L'attribuzione di questi aiuti avverrà rispettando i criteri e le priorità strategiche indicati avuto riguardo alla situazione finanziaria del Cantone che impone il massimo rigore nelle scelte d'impiego delle risorse disponibili.

Il Consiglio di Stato invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare l'allegato Decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19'500'000.-- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 febbraio 2009 n. 6174 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il quadriennio 2008-2011 è stanziato un credito di 19.5 milioni di franchi per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è destinato alla concessione di aiuti cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) implementazione di filiere escluse dalla Convenzione 2008-2011 con la Confederazione per l'attuazione della politica regionale;
- b) attività con un indotto economico diretto (investimento finanziario e posti di lavoro) e indiretto (ricadute indotte e posti di lavoro creati nella regione funzionale sul medio termine) capace di incidere in maniera significativa e duratura sullo sviluppo occupazionale e sulla realtà socio-economica regionale e cantonale.

Articolo 3

Per la concessione degli aiuti per l'implementazione delle filiere di cui all'art. 2 lett. a) sono applicabili le condizioni di sussidiamento e la procedura previsti dalla Legge di applicazione della Legge federale sulla politica regionale.

Articolo 4

¹Per le attività con un indotto economico diretto e indiretto di cui all'art. 2 lett. b), possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse allo scopo di finanziare la parte materiale di un progetto,
- b) contributi a fondo perso allo scopo di finanziare, di regola, la parte immateriale di un progetto.

²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 30% dell'investimento complessivo;
- b) i mutui stanziati ad un singolo progetto non possono superare il 30% dell'importo computabile;
- c) i contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto non possono superare il 50% dell'importo computabile;
- d) il cumulo dei mutui e dei contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto non può superare il 50% dell'importo computabile;
- e) fanno eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile stanziare contributi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.

³Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per importi fino a 1'000'000.-- di franchi; per importi superiori la competenza appartiene al Gran Consiglio.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce il Dipartimento competente e la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti.

⁵Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo 3 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

⁶Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Articolo 5

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della promozione economica.

Articolo 6

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Il presente decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2011.

ALLEGATO

Il Decreto legislativo concernente un credito complessivo di fr. 78'000'000.--, da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010, del 21 marzo 2007, è modificato come segue:

Art. 6

Abrogato

Art. 7

Abrogato

Art. 8

Abrogato

Art. 9

Abrogato

Art. 10

Abrogato

Art. 11

Abrogato